



Documento esaminato e oggetto della decisione

CdS. 245 del 18 gennaio 2023 - Vezia
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SST - Ufficio della pianificazione locale
Capo ufficio a. i.

VARIANTE PR

SPAZIO RISERVATO ALLE ACQUE

ATTO DI PUBBLICAZIONE

Publicazione dal 24.01.2022 al 22.02.2022
Adozione Consiglio comunale del 18.10.2021

Sindaco



Segretario

Rapporto di pianificazione
Allegati grafici
Norme di attuazione
Programma di realizzazione

Ottobre 2020

PLANIDEA SA | URBANISTICA | AMBIENTE | SPAZIO PUBBLICO

Via Campagna 22, CH-6952 Canobbio
+41 (0)91 220 28 20, info@planidea.ch, www.planidea.ch

PLAN
IDEA

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	1
1.1	PREMESSA	1
1.2	FORMA E PROCEDURA	1
2	SINTESI DELLA VARIANTE DI PR	2
3	PR IN VIGORE	2
4	SINTESI DELL'ESAME PRELIMINARE DIPARTIMENTALE E DELLA PROCEDURA DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA	2
4.1	ESAME PRELIMINARE DIPARTIMENTALE	2
4.2	INFORMAZIONE PUBBLICA	3
4.3	CONSIDERAZIONI GENERALI	3
5	STUDIO SPECIALISTICO (ALLEGATO)	3
6	VARIANTE DI PR	4
6.1	PREMESSA	4
6.2	PIANI SETTORIALI	4
6.3	VARIANTI ALLE NORME	13
6.4	PROGRAMMA DI URBANIZZAZIONE	15
6.5	PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE	15
7	VERIFICA DELLA VARIANTE DI PR	16
7.1	LEGGI DI ORDINE SUPERIORE	16
7.2	PIANIFICAZIONE SUPERIORE E DEI COMUNI VICINI	18
7.3	COMPENDIO DELLO STATO DELL'URBANIZZAZIONE	18
7.4	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	18
8	PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI	19
9	CONCLUSIONI E PROSSIMI PASSI	21

ALLEGATI

ALLEGATO 1	VARIANTE DI PR SPAZIO RISERVATO ALLE ACQUE – STUDIO SPECIALISTICO (FASCICOLO SEPARATO), OTTOBRE 2020
ALLEGATO 2	SINTESI DELL'ESAME PRELIMINARE DIPARTIMENTALE E RELATIVE DECISIONI MUNICIPALI, AGOSTO 2020
ALLEGATO 3	PRESA DI POSIZIONE MUNICIPALE SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA POPOLAZIONE, AGOSTO 2020

1 INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

Il piano regolatore del Comune di Vezia è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 9986 del 5.12.1989. Precedentemente era stato approvato il primo piano delle zone, con risoluzione n. 4176 del 21.05.1973.

Lo spazio riservato ai corsi d'acqua deve essere indicato nel PR (cfr. art. 36a cpv. 3 della Legge federale sulla protezione delle acque, LPAC) tramite la definizione di zone di protezione. A seguito delle recenti modifiche dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), è sorta la necessità di aggiornare il piano regolatore di Vezia con lo spazio riservato alle acque determinato secondo le nuove disposizioni degli artt. 41a e 41b OPAc (modifiche entrate in vigore il 04.05.2011).

Il presente documento, elaborato su mandato del Municipio di Vezia, espone quindi le modifiche pianificatorie inerenti all'inserimento a PR della zona di protezione delle acque di superficie ai sensi della LPAC e relativa ordinanza riguardante tutti i riali presenti sul territorio comunale.

Quale base di lavoro per il presente incarto è stato elaborato uno studio specialistico (vedere allegato) per la valutazione degli spazi da riservare alle acque, che ha permesso di verificare, in base alle disposizioni dell'art. 41a OPAc¹, gli spazi necessari affinché siano garantite le funzioni naturali, la protezione contro le piene e l'utilizzazione delle acque, tenuto conto dei possibili interventi di rivitalizzazione dei riali esistenti.

In concreto si inseriscono nuovi vincoli grafici e normativi a supporto della zona di protezione delle acque di superficie.

1.2 FORMA E PROCEDURA

Il 1° gennaio 2012 sono entrati in vigore la Legge sullo sviluppo territoriale (LST) ed il relativo regolamento d'applicazione (RLST). Essi sostituiscono la Legge d'applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) e il relativo Regolamento d'applicazione (RLALPT), nonché il Decreto sulla protezione delle Bellezze Naturali (DLNB).

Le presenti varianti di PR sono elaborate nella forma stabilita dalla LST e seguono la procedura ordinaria stabilita dagli art. 25-33 LST.

I nuovi vincoli (grafici e normativi) relativi agli spazi riservati alle acque inseriti con la presente variante di PR presentano già la forma stabilita dalla LST pur sovrapponendosi in questa fase agli atti di PR in vigore, che presentano ancora formato LALPT. Questi nuovi vincoli sono dunque già pronti per essere integrati negli atti di PR in formato LST, nel momento in cui questi entreranno in vigore.

¹ Disposizioni che mettono in pratica le direttive del 14.12.2001 dell'Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG), che contengono una tabella per determinare gli spazi da riservare ai corsi d'acqua al fine di garantire il passaggio delle piene e le funzioni ecologiche.

2 SINTESI DELLA VARIANTE DI PR

Il Municipio di Vezia ha promosso la presente variante di PR (con procedura ordinaria) per rispondere all'obbligo di legge (LPAc e OPAC) di introdurre nei propri PR lo spazio di protezione delle acque di superficie.

A tale scopo, è stato dapprima elaborato uno studio specialistico per la valutazione degli spazi da riservare alle acque, i cui risultati sono trasposti nel presente incarto di variante di PR quali elementi vincolanti (zona di protezione sovrapposta).

La presente variante comporta quindi le seguenti modifiche del PR in vigore:

- Piani grafici:
 - introduzione nei piani di PR delle zone di protezione corrispondenti agli spazi riservati alle acque dei corsi d'acqua. In alcuni casi motivati, per alcuni corsi d'acqua non è stata definita alcuna zona di protezione;
- Norme:
 - introduzione nelle NAPR del nuovo articolo relativo allo spazio riservato alle acque
 - stralcio delle disposizioni in vigore riguardanti i corsi d'acqua.
- Programma di urbanizzazione
 - elaborazione del programma di urbanizzazione della variante di PR.

3 PR IN VIGORE

La presente variante di PR riguarda l'inserimento della zona di protezione delle acque di superficie dei riali presenti sull'insieme del territorio del Comune di Vezia. La situazione pianificatoria del Comune è trattata, per quanto utile, nello studio specialistico riportato in allegato.

4 SINTESI DELL'ESAME PRELIMINARE DIPARTIMENTALE E DELLA PROCEDURA DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA

4.1 ESAME PRELIMINARE DIPARTIMENTALE

Il presente incarto è stato sottoposto al DT per esame preliminare il 10 settembre 2019, il quale si è espresso formalmente il 19 maggio 2020. In sede di analisi dell'incarto, il DT ha condiviso e valutato positivamente la presente proposta pianificatoria, sollevando alcune osservazioni puntuali.

In allegato è esposto un documento di sintesi dell'esame preliminare, contenente anche le relative decisioni municipali. Il presente incarto tiene dunque conto di quanto formulato nel documento allegato (decisioni municipali).

In merito alla questione formale emersa in sede di esame preliminare relativa alla numerazione dei riali si precisa che a seguito di scambi con il DT si è concordato che le procedure già in corso, come quella presente, manterranno la numerazione come da linee guida. Il riferimento dei riali è dunque quello risultante dal portale federale.

4.2 INFORMAZIONE PUBBLICA

La presente variante di PR è stata sottoposta alla procedura di informazione e partecipazione pubblica dal 10 giugno al 10 luglio 2020. Durante tale periodo è pervenuta un'unica osservazione. I contenuti della stessa e le relative considerazioni e decisioni municipali sono esposte in allegato.

Si segnala a titolo informativo che la formulazione normativa riportata a pag. 3 del citato documento è stata nel frattempo leggermente adeguata (cfr. cap. 6.3) per meglio precisare come viene calcolato l'arretramento tecnico: partendo dal bordo del riale intubato, si misurano 3.0 m ai quali è necessario aggiungere la profondità al quale si trova lo stesso.

4.3 CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente aggiornamento degli atti di variante di PR rende conto in modo definitivo delle modalità con cui si è tenuto conto rispettivamente dell'esame preliminare e delle osservazioni degli interessati.

5 STUDIO SPECIALISTICO (ALLEGATO)

Nell'ambito dello studio specialistico citato, che si richiama integralmente (vedere allegato), è stata svolta un'analisi dettagliata delle zone di protezione per tutti i corsi d'acqua considerati sul territorio comunale. In questo modo è possibile comprendere come sono stati calcolati gli spazi di pertinenza, quale larghezza dei corsi d'acqua è stata considerata, quale distanza ne risulta, ecc.

Tramite sopralluoghi, tale studio ha permesso di verificare le problematiche urbanistiche, naturalistiche e paesaggistiche e di determinare così la larghezza dello spazio riservato alle acque che sostituisce le misure transitorie introdotte dall'OPAc².

Da questo studio è scaturito che per i riali di Vezia sono applicabili le disposizioni dell'art. 41a cpv. 2 OPAC, quindi lo spazio riservato alle acque misura:

- 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri;
- 2,5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri.

Sono inoltre applicabili le disposizioni dell'art. 41a cpv. 1 OPAC, il quale si riferisce ai corsi d'acqua posti all'interno di zone di protezione della natura e del paesaggio d'importanza federale o cantonale. In questo caso lo spazio riservato alle acque misura:

- 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1 metro;
- 6 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 5 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri;
- la larghezza del fondo dell'alveo più 30 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri.

² Norme transitorie che fissano degli arretramenti maggiorati (di regola 8 m + la larghezza dell'alveo) fintanto che non vengono adottati gli spazi riservati alle acque.

6 VARIANTE DI PR

6.1 PREMESSA

La presente variante di PR riguarda:

- i piani grafici di PR;
- le norme di PR.

Le modifiche apportate a questi atti vincolanti di PR sono illustrate nei capitoli che seguono.

6.2 PIANI SETTORIALI

Con la presente variante di PR si provvede, sulla base delle risultanze del citato studio coerentemente a quanto stabilito dalle recenti Linee guida cantonali³, a:

- introdurre a PR le zone di protezione corrispondenti agli spazi riservati alle acque dei riali presenti sul territorio comunale, generalmente definiti con una fascia di almeno 11 m di larghezza, ma non sempre centrati sull'asse del riale (a volte lo spazio riservato alle acque è spostato lateralmente per tenere conto delle particolarità del luogo) e in alcuni casi, laddove i riali sono incanalati, aumentati per tenere conto della larghezza dell'alveo naturale.

Fanno eccezione i seguenti corsi d'acqua, in applicazione dell'art. 41a cpv. 5 OPAC, dove non è stata definita alcuna zona di protezione:

- i corsi d'acqua situati in area forestale;
- i corsi d'acqua molto piccoli (esclusi dalla rete idrica cantonale o federale e che non sono in conflitto con attività antropiche);-
- i corsi d'acqua artificiali;
- i corsi d'acqua in galleria (intubati) che non hanno il potenziale per una riapertura a cielo aperto. In quest'ultimo caso è definito, su ogni lato, l'obbligo⁴ di rispettare un arretramento tecnico dal bordo del canale intubato pari alla profondità di interrimento più 3.0 m, in modo da garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tale arretramento non è definito graficamente sul piano, ma tramite disposizione normativa (sul piano sono indicati i tracciati di carattere indicativo dei corsi d'acqua intubati). In casi eccezionali, se giustificati dalla necessità di garantire l'edificabilità del fondo e sentito il parere dell'autorità competente, è possibile modificare il tracciato dei corsi d'acqua intubati, a condizione che sia possibile garantire il rispetto della distanza tecnica di arretramento anche dal nuovo tracciato.

³ Linee guida cantonali - Spazio riservato alle acque - Supporto per la definizione; DT settembre 2015.

⁴ La costruzione di nuovi edifici/manufatti sopra corsi d'acqua intubati è vietata.

Nella variante di PR è prevista la possibilità di riportare a cielo aperto alcune tratte di riali intubati, come indicato nelle figure a seguire (laddove è definita la zona di protezione pure in presenza di riali intubati o laddove oggi non vi è ancora un riale) e come esposto nello studio specialistico allegato. Nel caso specifico del progetto di rinaturazione del riale Villa Negrone si segnala che lungo l'attuale tratta di riale intubato che verrà riportato a cielo aperto (tratte 29-30) non è indicata la zona di protezione delle acque di superficie e sono pertanto validi i disposti transitori dell'OPAc.

All'interno dello spazio riservato alle acque è vietata, anche se compatibile con le singole disposizioni di zona, la costruzione di edifici ed impianti (anche sotterranei), sistemazioni del terreno (naturali od artificiali), nonché muri di cinta e di sostegno. Modifiche del terreno sono ammesse unicamente se non sono in contrasto con le finalità della zona di protezione delle acque.

Nelle zone edificabili alcuni manufatti esistenti si trovano all'interno di queste zone di protezione: il loro mantenimento è assicurato, ma in caso di demolizione e ricostruzione o in caso di ampliamenti, lo spazio riservato ai corsi d'acqua deve essere rispettato. Questo si applica anche alle vie di comunicazione qualora lo spostamento dovesse essere necessario per un progetto di protezione contro le piene o rivitalizzazione e qualora lo spostamento fosse possibile e economicamente sostenibile.

In alcuni settori lo spazio riservato alle acque è stato ridotto (o non è stato applicato alcun fattore di correzione) per la densità dell'abitato circostante, per la conformazione geomorfologica del riale o su osservazione delle caratteristiche delle tratte a monte e a valle. Tenuto conto quindi delle specificità dei luoghi, in alcuni settori (cfr. studio specialistico allegato), lo spazio riservato alle acque è stato leggermente decentrato rispetto all'asse del riale, garantendo così la necessaria ampiezza della zona di protezione e quindi un'eventuale effettiva possibilità di rivitalizzazione del riale.

I nuovi spazi riservati alle acque vincolanti inseriti con la presente variante di PR e rappresentati nelle figure che seguono:

- sono coerenti con quanto esiste oggi sul terreno, ovvero con le attuali ubicazioni, dimensioni e caratteristiche dei corsi d'acqua;
- si basano sulle risultanze del citato studio specialistico (vedere Allegato) e sono coerenti a quanto stabilito dalle recenti Linee guida cantonali;
- vengono inseriti nel piano delle zone in vigore;
- si sovrappongono ai vincoli di PR già in vigore (le zone di base: edificabili, agricole o forestali);
- comprendono anche la superficie del corso d'acqua.

Si segnala inoltre che:

- eventuali modifiche di dettaglio delle zone in vigore generati dall'aggiornamento dei tracciati dei riali presenti sulle mappe, non sono oggetto della presente procedura. Questi aspetti saranno considerati nell'ambito della digitalizzazione completa dei piani di PR (adeguamento alla LST) o appena sarà disponibili la mappa catastale aggiornata.


- la presente variante di PR istituisce gli spazi riservati alle acque. Laddove si prevede di realizzare interventi di rinaturazione/modifica dell'alveo dei riali, gli spazi riservati alle acque forniscono la base legale necessaria alla procedura edilizia. Nell'ambito della procedura edilizia saranno gestiti gli eventuali espropri e le eventuali altre questioni fondiari (piani di mutazione; ...). Una volta realizzati tali interventi, la mappa catastale sarà aggiornata. Solo a quel momento, sarà possibile procedere anche all'aggiornamento dei piani di PR, con le eventuali modifiche di zona che dovessero risultare necessarie. Viceversa, procedere a tali modifiche di PR prima della progettazione e realizzazione degli interventi di rinaturazione è impensabile. Significherebbe anticipare costi di progettazione molto elevati e vincolare a PR una esatta forma e tracciato dei nuovi riali, che in realtà per loro stessa natura potrebbero variare sino alla loro completa realizzazione.
- le zone di pericolo legate alla situazione attuale di alcuni corsi d'acqua intubati potranno variare in seguito alla realizzazione dei progetti di rinaturazione considerati in questa sede. L'aggiornamento a PR di tali zone di pericolo dovrà avvenire appunto dopo che tali interventi saranno effettivamente stati realizzati, e dunque che saranno disponibili le nuove zone di pericolo. Sino ad allora, restano in vigore quelle attuali.


In sintesi, la presente variante di PR risponde all'obbligo di legge di determinare gli spazi riservati alle acque conformemente agli artt. 41a e 41b OPAC e di inserirli a PR. Pertanto, eventuali ulteriori adattamenti grafici di dettaglio delle zone di PR che dovessero scaturire dall'aggiornamento grafico dei corsi d'acqua, potranno e dovranno essere trattati in modo coerente e complessivo nell'ambito dell'adeguamento alla LST. Dal momento che gli spazi riservati alle acque sono zone sovrapposte, essi sono in tutti i casi compatibili con le zone base sottoposte.

Nelle planimetrie che seguono sono illustrate le zone di protezione delle acque di superficie scaturite dallo studio degli spazi riservati alle acque allegato alle presenti varianti di PR.

La zona di protezione è rappresentata quale vincolo di PR sovrapposto alle destinazioni d'uso di base. In merito a queste ultime, si rimanda al PR vigente.

Figura 1 Planimetria generale dei comparti (scala 1:7'000)





Elementi vincolanti

 zona di protezione delle acque di superficie

Elementi a carattere indicativo

 acque di superficie

 corsi d'acqua interrati o intubati

 riale in proposta

scala 1: 2'000

Elementi vincolanti


 zona di protezione delle acque di superficie


Elementi a carattere indicativo


 acque di superficie


 corsi d'acqua interrati o intubati

 riale in proposta









6.3 VARIANTI ALLE NORME

6.3.1 DESCRITTIVO DELLE MODIFICHE NORMATIVE

Dal profilo normativo è necessario introdurre le disposizioni di PR riguardanti le distanze dai corsi d'acqua, tenendo conto anche del contenuto delle recenti linee guida per l'elaborazione del Regolamento edilizio e di quanto emerso durante la procedura di informazione e partecipazione pubblica (cfr. sintesi allegata). Pertanto si propone l'adozione della seguente formulazione standard ripresa dalle linee guida del regolamento edilizio. Tuttavia, rispetto alla formulazione standard delle linee guida sono state:

- aggiunte (nuovo cpv. 3 della presente proposta) le disposizioni relative alle distanze tecniche da rispettare verso i riali intubati (tracciato indicativo nel piano) e agli interventi ammessi all'interno dello spazio tecnico;
- adeguate (cpv. 3 dell'art. 46 delle linee guida del RE, 12.2014) le disposizioni relative alla necessità di rispettare le distanze stabilite dalle disposizioni transitorie dell'OPAc precisando che sono applicabili laddove la zona di protezione non è stata definita, ad eccezione dei casi esentati dall'OPAc.
- aggiunte le nuove disposizioni del cpv. 5 per evitare contraddizioni rispetto alle norme relative ad esempio a zona di protezione della natura o elementi naturali protetti che vietino modifiche alla morfologia del terreno o al tracciato del riale. Scopo di queste norme è infatti chiaramente quello di evitare modifiche che compromettano l'ambiente naturale e non certo quello di impedire le modifiche di terreno o dei riali funzionali alla rinaturazione dei riali stessi. Tale cpv. è utile in via transitoria e sino a che il palinsesto normativo non sarà completamente rivisto nell'ambito di una apposita e susseguente procedura pianificatoria (adeguamento alla LST).

Di seguito si espone il nuovo testo normativo:

- 1 *La zona di protezione delle acque di superficie rappresenta lo spazio riservato alle acque giusta gli artt. 36a legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC, RS 814.20), 41a e 41b dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc, RS 814.201). Al suo interno è consentito realizzare interventi di sistemazione, rivitalizzazione, impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.*
- 2 *Nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti.*
- 3 *Per i tratti di corsi d'acqua intubati, conosciuti o sconosciuti, è stabilita una distanza tecnica di arretramento dal bordo del canale intubato, pari alla profondità di interrimento più 3.0 m. All'interno dello spazio tecnico è vietata la costruzione di nuovi edifici e manufatti. L'onere di verifica del tracciato intubato è a carico del proprietario del fondo. Lo spostamento delle tratte intubate è possibile unica-mente nell'impossibilità di rimessa a cielo aperto, previa verifica della sicurezza idraulica e con il consenso dell'Autorità cantonale. I fondi attraversati o lambiti da corsi d'acqua intubati o in galleria, lungo i quali non è definito uno spazio riservato alle acque, sono gravati dall'onere di garanzia del deflusso idraulico. Gli interventi che interessano questi fondi*

possono essere autorizzati soltanto nella misura in cui non pregiudicano il deflusso idraulico.

4. *Nei restanti casi, in assenza della delimitazione dello spazio riservato alle acque dei corsi d'acqua, devono essere osservate le distanze stabilite dalle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011, fatta eccezione per i corsi d'acqua per cui l'OPAc prevede l'esenzione della definizione dello spazio riservato alle acque.*
5. *All'interno degli spazi riservati alle acque non si applicano eventuali altre norme di PR che potrebbero impedire gli interventi ammessi dal presente articolo.*

D'altro canto, le NAPR vigenti presentano un articolo relativo ai corsi d'acqua (art. 42 NAPR) che si propone di stralciare in quanto non più attuale e sostituito dalla nuova normativa proposta poc'anzi.

6.3.2 VARIANTI ALLE NAPR

Di seguito è riportato l'articolo normativo che viene ora interamente stralciato (~~barrato~~ il testo stralciato).

Art. 42 — Corsi d'acqua

~~Sui piani sono segnati i principali corsi d'acqua, che sono considerati, insieme alle loro rive, ambienti naturali protetti.~~

~~Tutte le opere e i lavori che abbiano un influsso diretto o indiretto sulla situazione idrologica, devono tener conto degli obiettivi del piano e delle disposizioni dell'Ufficio dei corsi d'acqua e dell'Ufficio protezione natura del Dipartimento del territorio.~~

Di seguito è riportato il nuovo testo normativo (in rosso):

Zona di protezione delle acque di superficie

- 1 *La zona di protezione delle acque di superficie rappresenta lo spazio riservato alle acque giusta gli artt. 36a legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC, RS 814.20), 41a e 41b dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc, RS 814.201). Al suo interno è consentito realizzare interventi di sistemazione, rivitalizzazione, impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.*
- 2 *Nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti.*
- 3 *Per i tratti di corsi d'acqua intubati, conosciuti o sconosciuti, è stabilita una distanza tecnica di arretramento dal bordo del canale intubato, pari alla profondità di interramento più 3.0 m. All'interno dello spazio tecnico è vietata la costruzione di nuovi edifici e manufatti. L'onere di verifica del tracciato intubato è a carico del proprietario del*

fondo. Lo spostamento delle tratte intubate è possibile unica-mente nell'impossibilità di rimessa a cielo aperto, previa verifica della sicurezza idraulica e con il consenso dell'Autorità cantonale. I fondi attraversati o lambiti da corsi d'acqua intubati o in galleria, lungo i quali non è definito uno spazio riservato alle acque, sono gravati dall'onere di garanzia del deflusso idraulico. Gli interventi che interessano questi fondi possono essere autorizzati soltanto nella misura in cui non pregiudicano il deflusso idraulico.

- 4. Nei restanti casi, in assenza della delimitazione dello spazio riservato alle acque dei corsi d'acqua, devono essere osservate le distanze stabilite dalle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011, fatta eccezione per i corsi d'acqua per cui l'OPAc prevede l'esenzione della definizione dello spazio riservato alle acque.*
- 5. All'interno degli spazi riservati alle acque non si applicano eventuali altre norme di PR che potrebbero impedire gli interventi ammessi dal presente articolo.*

6.4 PROGRAMMA DI URBANIZZAZIONE

La presente variante di PR non comporta opere di urbanizzazione. Non si prevedono pertanto costi per questo tipo di opere.

6.5 PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE

Le modifiche al programma di realizzazione generate dalla presente variante di PR, che è possibile ad oggi quantificare, sono quelle relative ai progetti di rinaturazione già consolidati. Per il resto, la variante di PR non genera obbligatoriamente nuovi oneri a carico del Comune.

Nel caso specifico si tratta di due progetti di rinaturazione, relativi a:

- riale Villa Negroni⁵, il cui progetto di rivitalizzazione e riapertura è promosso dalla Città di Lugano. Per questo intervento, la relazione tecnica del progetto definitivo ha stimato un onere totale per i lavori pari a circa 90'000.- (IVA esclusa). Secondo accordi presi tra le parti, il Comune di Vezia dovrebbe partecipare ai costi per un ammontare di circa 23'000.- (IVA esclusa);
- progetto ambientale della Roggia del Mulino (nello studio allegato è considerato quale roggia dei Mulini) promosso dal AlpTransit San Gottardo SA (ATG SA) nel quadro degli interventi paesaggistici di sua competenza. Ad oggi non si dispone di stime relative agli oneri di questo progetto.

In conclusione, gli interventi di rinaturazione di cui sopra comportano oneri supplementari a carico del Comune di Vezia pari a circa 23'000.- (IVA esclusa). Questo montante potrebbe ulteriormente ridursi grazie ai sussidi finanziari concessi da Confederazione e Cantone a sostegno di interventi in favore del recupero funzionale dei corsi d'acqua. I sussidi possono coprire fino al 95% dei costi, la partecipazione ai costi viene stabilita di volta in volta a dipendenza del genere di intervento e dei risultati perseguiti. Nel momento in cui il progetto sarà definitivo e qualora ve ne sia la necessità, il Municipio potrà sottoporre la richiesta di credito al Consiglio comunale per finanziare le opere di rinaturazione del riale Villa Negroni.

⁵ Talvolta anche definito riale Casaccia, come per esempio negli allestiti da studi di ingegneria terzi.

7 VERIFICA DELLA VARIANTE DI PR

7.1 LEGGI DI ORDINE SUPERIORE

La presente variante di PR fa riferimento alle leggi di ordine superiore citate di seguito.

7.1.1 LEGGE FEDERALE SULLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (LPT)

La presente variante di PR fa riferimento all'art. 1 della LPT, che prevede che:

Art. 1 LPT

- 1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.*
 - 2 Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:*
 - a. proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio;*
- [...]*

7.1.2 LEGGE SULLO SVILUPPO TERRITORIALE (LST)

La presente variante tiene conto degli adattamenti alla forma ed al contenuto degli atti di PR imposti dalla LST, come già esposto al cap. 1.2. Si ricorda che in separata procedura, il Municipio sta procedendo all'adeguamento del PR alla LST.

In questa procedura gli oggetti di PR oggetto di variante saranno gestiti sottoforma di geodati digitali, come richiesto dalla LST. A supporto dell'allestimento di questi atti, il DT ha emanato una serie di linee guida; per la presente variante si tiene conto in particolare delle seguenti linee guida:

- Regolamento edilizio (dicembre 2014);
- Spazio riservato alle acque (settembre 2015).

Si segnala inoltre che la LST ha accentuato l'attenzione nei confronti del paesaggio, introducendo l'obbligo di inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, soprattutto laddove il paesaggio è sensibile e pregiato, precisando che ogni attività d'incidenza territoriale va armonizzata con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio, garantendone la varietà, la qualità e il carattere.

La presente variante di PR è coerente anche con questo obiettivo, dal momento che si predispongono le basi per migliorare dove possibile la morfologia dei riali e quindi per la valorizzazione del territorio dal profilo paesaggistico.

Inoltre, la LST ha introdotto⁶ il principio della compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione (artt. 92-101 LST; artt. 98a-98m RLST), secondo il quale:

- è considerato vantaggio rilevante, soggetto a contributo, l'aumento di valore di un terreno superiore a 30'000 Fr. che deriva:
 - dalla sua assegnazione alla zona edificabile;
 - da una modifica di un piano d'utilizzazione che comporta un aumento di almeno 0,2 punti dell'indice di sfruttamento o di almeno 1,5 punti dell'indice di edificabilità;
 - da un cambiamento di destinazione che ingenera un plusvalore importante;
- il contributo di plusvalore è dovuto dal proprietario del terreno e ammonta:
 - al 30% del plusvalore nel caso di assegnazione del terreno alla zona edificabile;
 - al 20% del plusvalore negli altri due casi;

Nel caso in esame, la presente variante di PR non prevede di principio aumenti di zone edificabili. Non si procede pertanto con ulteriori verifiche in tal senso, fermo restando che la procedura di prelievo del plusvalore può essere avviata unicamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Stato delle varianti che ne comportano il prelievo. Come già indicato, nel caso presente, non si procede ad adeguamenti dei limiti di zona: essi avverranno – se necessari - a seguito dell'aggiornamento della mappa catastale e dunque in separata sede.

7.1.3 PIANO DIRETTORE CANTONALE

Il nuovo Piano direttore cantonale⁷ prevede una scheda apposita relativa all'acqua (scheda P6), considerata nelle sue molteplici valenze. In particolare questa scheda:

- evidenzia che la Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua con la relativa Ordinanza, e la Legge cantonale sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri promuovono la sistemazione dei corsi d'acqua per la tutela del territorio contro i pericoli naturali nell'ambito più generale della protezione e della valorizzazione ambientale
- riporta, fra gli altri, i seguenti indirizzi:
 - promuovere la gestione integrata mediante interventi che tengano simultaneamente conto della protezione contro le piene e delle esondazioni, dell'approvvigionamento in acqua potabile, del valore naturalistico e dello svago
 - conciliare meglio utilizzazione e protezione in modo che i corsi d'acqua e i laghi possano assolvere le proprie naturali funzioni idrauliche ed ecologiche
 - assicurare spazio sufficiente ai corsi d'acqua allo scopo di:
 - contenere i deflussi di piena e limitare le erosioni spondali laddove la protezione dell'uomo e dei beni importanti lo esige
 - promuovere la biodiversità
 - offrire possibilità di svago e riposo
 - assicurare una buona qualità delle acque di superficie.

⁶ Modifiche alla LST entrate in vigore il 10.02.2015 e al RLST il 06.11.2015.

⁷ Adottato dal Consiglio di Stato il 20.05.2009 e approvato dal Consiglio federale il 16.10.2013.

- prevede, fra le altre, le seguenti misure:
 - inserire il concetto di "spazio" di pertinenza del corso d'acqua come principio basilare nella pianificazione territoriale (determinazione di adeguate linee d'arretramento per l'insediamento, le costruzioni e gli impianti);
 - promuovere la fruizione dei corsi d'acqua e dei laghi da un punto di vista turistico-ricreativo (vedi scheda P7).

La presente variante di PR è quindi coerente con il PD e costituisce il tassello necessario alla determinazione degli spazi da riservare alle acque.

7.1.4 AGGIORNAMENTI A LEGISLAZIONI SPECIFICHE

Come detto, la presente variante di PR risponde principalmente alla modifica dell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) relativa alla determinazione dello spazio riservato ai corsi d'acqua, che comporta il conseguente aggiornamento dei PR.

7.2 PIANIFICAZIONE SUPERIORE E DEI COMUNI VICINI

Non si rilevano conflitti con la pianificazione superiore o con quella dei Comuni vicini. Vi sono casi di riali che sfociano su Comuni limitrofi, ma si tratta di riali all'interno dell'area forestale oppure intubati. Per la Roggia dei Mulini, si è potuto verificare che l'attuale proposta è pure compatibile con quanto previsto sul territorio di Bioggio. Si segnala inoltre che il PAP (piano di accompagnamento del paesaggio) di ATG SA tiene conto del riale nel suo insieme e dunque anche sul territorio degli altri Comuni interessati.

7.3 COMPENDIO DELLO STATO DELL'URBANIZZAZIONE

La presente variante di PR non riguarda direttamente le possibilità edificatorie dei fondi.

L'influenza degli spazi riservati alle acque sul compendio, se presente, sarebbe comunque di piccola entità oltre che difficilmente stimabile; in tutti i casi, si tratterebbe di una riduzione e non di un aumento della contenibilità del PR.

7.4 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

La presente variante di PR è conforme all'Ordinanza sulla protezione delle acque OPAc e risponde appieno alle esigenze di protezione dell'ambiente. Tale variante di PR risulta anche propositiva, nella misura in cui non solo protegge l'ambiente, ma promuove interventi di recupero e valorizzazione a favore dell'ambiente. Gli spazi riservati alle acque costituiscono infatti il presupposto e la base legale per riservare sufficienti aree per permettere il recupero funzionale e la rivitalizzazione dei riali, così come, laddove ritenuto opportuno (in termini di valorizzazione ambientale), di riportare a cielo aperto alcuni riali intubati. Si tratta di aspetti naturalistici che concorrono anche a disegnare e valorizzare il paesaggio del comune.

8 PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI

La presente variante è anche il risultato della ponderazione degli interessi, effettuata ai sensi dell'art. 3 OPT e riportata di seguito.

In entrata, come detto, si evidenzia che la presente variante di PR risponde ad un obbligo di legge, in particolare legato alle nuove disposizioni degli artt. 41a e 41b OPAC. La necessità della presente variante è pertanto data.

Nell'elaborazione della variante, cioè nel determinare lo spazio riservato ai diversi corsi d'acqua, sono stati considerati i seguenti interessi:

- garantire gli spazi necessari affinché siano garantite le funzioni naturali, la protezione contro le piene e l'utilizzazione delle acque, tenuto conto dei possibili interventi di rivitalizzazione dei riali esistenti;
- preservare e valorizzare i corsi d'acqua e le loro rive, come elementi naturalistici e che concorrono a disegnare il paesaggio del comune;
- disporre di uno strumento pianificatorio aggiornato alle più recenti disposizioni di legge, in modo che da una parte l'ente pubblico disponga di una base legale e di una indicazione per gli eventuali interventi naturalistici e paesaggistici che vorrà proporre; dall'altra parte, il privato abbia una visione chiara dei vincoli che insistono sui propri fondi.

Questi interessi possono essere valutati come segue, in funzione dello sviluppo territoriale auspicato:

- lo spazio riservato alle acque è stato determinato sulla base delle leggi e delle direttive in materia;
- lo studio specialistico si è basato sull'analisi diretta dello stato di fatto (sopralluogo) e su quanto previsto dagli strumenti pianificatori del Comune;
- il presente incarto contempla i corsi d'acqua nel loro insieme, ciò che ha permesso di ragionare ad una scala ampia e tenere così in maggiore considerazione gli aspetti di continuità naturalistica e paesaggistica connessi ai corsi d'acqua;
- lo spazio riservato alle acque è stato adeguato, per quanto possibile, sia alle esigenze naturalistiche e paesaggistiche del riale sia alla pianificazione in vigore. Tali valutazioni sono già integrate nel corso dello studio specialistico per la definizione dello spazio riservato alle acque e sono adeguatamente descritte nel rapporto in allegato.

La considerazione degli aspetti pianificatori in fase di studio dello spazio riservato alle acque e l'identificazione da subito, dove necessario e possibile, dei compromessi ideali tra gli interessi in gioco, permette infatti di rendere più solida la motivazione dei nuovi vincoli di PR.

- in alcuni casi infatti lo spazio riservato alle acque costituisce un equilibrio fra due possibilità, che necessariamente tutela l'interesse pubblico di mantenere e valorizzare i corsi d'acqua nonché di garantirne la sicurezza: le due possibilità sono, da una parte definire spazi molto ampi, che determinano vincoli eccessivi per i privati; dall'altra parte, definire spazi eccessivamente ridotti o sbilanciati su un solo lato del riale, che non tutelano a sufficienza il corso d'acqua e potrebbero creare disparità di trattamento;

- l'interesse pubblico legato alla zona forestale è stato considerato sin dall'inizio dello studio, nella misura in cui l'ubicazione in zona forestale è di principio un fattore di esclusione per la definizione dello spazio riservato alle acque (art. 41 a cpv. 5 OPAC)
- è stato pure considerato l'interesse legato al paesaggio a favore della collettività. La riapertura di riali intubati e la valorizzazione delle sponde diventano pure occasioni di valorizzazione del paesaggio.
- la presente variante di PR è compatibile con lo sviluppo territoriale auspicato per il Comune, dal momento che garantisce la tutela e la valorizzazione di elementi naturali importanti per il territorio, quali i riali, e consente di disporre di misure adeguate alla sicurezza idraulica.

Si è pure dimostrato che la presente variante è compatibile con lo sviluppo territoriale alla più ampia scala, dal momento che non è in contrasto con leggi e pianificazioni superiori.

In conclusione, ponderati gli interessi come appena mostrato, si ritiene che la presente variante di PR sia di interesse pubblico.

Dal profilo dell'interesse privato, si osserva che:

- come detto, all'interno dello spazio riservato alle acque sono di principio vietate le costruzioni ed altri interventi che modificano il terreno (se non sono a favore del corso d'acqua). Generalmente le disposizioni transitorie dell'OPAC sono più restrittive rispetto a quanto proposto dalla presente variante di PR. Ad esclusione dei riali intubati (sia che si preveda una loro riapertura sia che si preveda un semplice arretramento tecnico), lo spazio riservato alle acque calcolato in base alle disposizioni transitorie, che grazie alla presente variante di PR vengono a cadere⁸, è infatti maggiore rispetto a quello definito in base allo studio specialistico in allegato;
- la determinazione dello spazio riservato alle acque ha tenuto conto, per quanto possibile, degli edifici e degli altri manufatti esistenti (che sono comunque tutelati nel loro stato di fatto); in alcuni casi, ciò ha portato a spostare lateralmente tale spazio oppure a ridurlo per tenere conto delle particolarità del luogo;
- conservare fasce adeguate di pertinenza dei corsi d'acqua consente anche la sicurezza dei fondi edificabili, in particolare contro le piene. In questi casi, gli spazi riservati alle acque e gli interventi sui riali già in corso o a venire, consentiranno di migliorare la situazione relativa ai pericoli di alluvionamento, liberando i privati da condizioni appunto di pericolo e dai relativi oneri.
- gli interventi naturalistici a favore dei riali portano spesso ad un miglioramento a livello paesaggistico (rinverdimento, alberature, ecc.) a vantaggio dei confinanti e dei fruitori del luogo.

Lo studio specialistico (fascicolo allegato), ed in modo particolare la Tabella 1 in esso contenuta, è parte integrante della presente ponderazione degli interessi. Esso rende conto infatti dei diversi fattori considerati caso per caso per la determinazione degli spazi da riservare rispettivamente ad ogni settore dei corsi d'acqua.

⁸ Ad eccezione dell'attuale tracciato del Riale Villa Negroni per il quale è previsto un progetto di rinaturazione: in tal caso, la zona di protezione delle acque di superficie è definita lungo il futuro riale, mentre lungo l'attuale si applicano i disposti transitori dell'OPAC.

Con particolare riferimento ai progetti di rinaturazione di riali ed ai rispettivi spazi riservati alle acque, è possibile una ponderazione degli interessi che considera aspetti di dettaglio, quali per esempio:

- riale Villa Negroni: l'intervento prospettato è volto a ottimizzare gli ambienti acquatici e aumentare la biodiversità nel comparto di studio, in favore delle componenti naturali e ambientali. Vi sarà la separazione delle acque luride dovute ad un malfunzionamento della rete di smaltimento per garantire una migliore qualità delle acque e sgravare il riale dal carico organico insostenibile; la rivitalizzazione mediante ripristino di un alveo a cielo aperto diversificato e con sponde dolci; l'accompagnamento didattico per illustrare gli interventi effettuati e i loro benefici a lungo termine; messa in rete dello spazio pubblico; la realizzazione di aree di sosta; creazione di un biotopo con finalità didattica e valorizzazione della vegetazione palustre. Tutti questi elementi concorrono alla ponderazione degli interessi e portano a concludere che il progetto sia di interesse pubblico.
- roggia dei Mulini: questo progetto di rinaturazione è definito all'interno del PD115 allestito da ATG SA nell'ambito degli oneri ambientali risultanti dalle valutazioni effettuate in sede di progettazione della galleria di base del Ceneri. Il progetto, esposto nei progetti ambientali e nel piano di accompagnamento paesaggistico (PAP), è stato approvato dall'UFT. In quella sede sono stati considerati gli interessi in gioco e si è potuto confermare l'interesse pubblico alla base della misura.

9 CONCLUSIONI E PROSSIMI PASSI

Il presente documento espone e fornisce le motivazioni di interesse pubblico per la modifica dei disposti normativi e grafici relativi al PR di Vezia.

Esso dovrà seguire la procedura di adozione prevista dalla LST:

- esame preliminare da parte del Dipartimento del territorio per una verifica d'ordine generale (art. 25 LST) – già eseguito;
- informazione della popolazione (art. 26 LST), secondo le possibili modalità previste dalla legge (art. 6 RLST) – già eseguita;
- adozione da parte del Consiglio Comunale e successiva pubblicazione (art. 27 LST);
- approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 29 LST).

ALLEGATO 1

VARIANTE PR SPAZIO RISERVATO ALLE ACQUE

Studio specialistico

Planidea SA, ottobre 2020

v. fascicolo separato

ALLEGATO 2

SINTESI DELL'ESAME PRELIMINARE DIPARTIMENTALE E RELATIVE DECISIONI MUNICIPALI

Planidea SA, agosto 2020



PIANO REGOLATORE

Comune di
VEZIA

VARIANTE PR **Spazio riservato alle acque**

Sintesi dell'esame preliminare dipartimentale e
relative decisioni municipali

Agosto 2020

PLANIDEA SA | URBANISTICA | AMBIENTE | SPAZIO PUBBLICO

Via Campagna 22, CH-6952 Canobbio
+41 (0)91 220 28 20, info@planidea.ch, www.planidea.ch

PLAN
■
IDEA

Considerazioni generali

La variante di PR relativa alla definizione dello spazio riservato alle acque per i riali di Vezia è stata sottoposta al Dipartimento del territorio (DT) per esame preliminare il 10 settembre 2019, il quale si è espresso formalmente il 19 maggio 2020. Di seguito si sintetizza il contenuto dell'esame preliminare, in particolare le richieste di adeguamenti degli atti di variante. Al contempo, il presente documento contiene anche le considerazioni di Planidea relative alle richieste formulate dal DT.

In estrema sintesi l'esame dipartimentale è sostanzialmente positivo verso le proposte inerenti alla determinazione dello spazio riservato alle acque dei riali di Vezia. Lo stesso ha messo in luce unicamente alcuni aspetti di dettaglio da integrare nella documentazione per le fasi di adozione ed approvazione.

Sintesi dell'esame preliminare e relative decisioni municipali

Considerazioni DT	Considerazioni Municipio	Decisione del Municipio
Considerazioni generali		
La documentazione in esame è ritenuta completa e fondata su un discreto grado di approfondimento e nel complesso può essere condivisa.	Si prende atto delle considerazioni del DT.	-
Osservazioni di carattere formale		
Il corso d'acqua "riale Gaggio" risulta essere il "riale Ponteggia".	Si prende atto dell'osservazione e si effettueranno le necessarie verifiche.	Il Municipio conferma che si tratta del "riale Ponteggia".
Quello che nello studio specialistico è identificato con il numero di riferimento TI6103320000 è invece il corso d'acqua TI003049006.	L'incongruità dei numeri di riferimento usati nello studio specialistico, con referenza geoadmin.ch, e quelli utilizzati dal DT è nota. La banca data utilizzata dal DT non è tuttavia di accesso pubblico, ciò complica la determinazione del numero di riferimento ticinese e im-	Il Municipio da seguito al confronto tra Planidea e DT.

Considerazioni DT	Considerazioni Municipio	Decisione del Municipio
L'identificativo del "Riale S. Martino" non è TI003049002, bensì TI003049005.	<p>pedisce ai Comuni di adeguarsi a tali riferimenti.</p> <p>Si ritiene necessario sottolineare che usare la banca dati federale è una prassi corretta, indicata nella direttiva cantonale. Per di più, qualora fosse necessaria la condivisione della variante PR, i dati risulterebbero più trasparenti e coerenti sull'insieme del territorio nazionale.</p> <p>Occorre organizzare un confronto con il DT per discutere di questa incongruenza e richiedere la condivisione della banca dati da loro citata, qualora fosse dimostrato che sia indispensabile usare i numeri di riferimento cantonali.</p> <p>Si precisa ora, e si esporrà la questione pure al DT, che un'uniformazione dei numeri di riferimento è necessaria. Rimane tuttavia da definire a quale Ente incomberà il costo di adeguamento della banca dati.</p>	V. sopra
Roggia dei Mulini (CH0030490000)		
Il DT chiede di verificare e, se non giustificate da valide argomentazioni, di adeguare le larghezze degli alvei per quanto attiene alla prima e alla seconda tratta. Al servizio cantonale competente risulta difatti una larghezza media di almeno 3 metri nel primo caso e di 2 metri nel secondo.	Le richieste verifiche saranno eseguite e in caso di conferma delle larghezze dell'alvei come da relazione tecnica, 2,5 metri per la tratta n. 1 e 0,95 metri per la seconda, le necessarie spiegazioni saranno inserite al capitolo 2.2.1 Descrizione dei riali.	<p>Il Municipio incarica lo specialista di effettuare la verifica richiesta.</p> <p>Il Municipio segnala che nelle tratte 5 e 6 è in corso un progetto di rivitalizzazione.</p>

Considerazioni DT	Considerazioni Municipio	Decisione del Municipio
Per le tratte n. 2 e 4 è necessario applicare un fattore di correzione di 1.5 in ragione della parziale antropizzazione delle stesse.	Nella relazione tecnica sarà riportato il fattore di correzione. Si fa notare che, anche applicando il fattore di correzione per la tratta n. 2, la larghezza dell'alveo rimane inferiore ai due metri. Lo SRA derivante corrisponde al corridoio minimo di 11 metri. Anche per la tratta n. 4 lo SRA pari a 17 metri non risulta influenzato da questa modifica, si veda la seguente considerazione.	Il Municipio accoglie la richiesta.
Il DT segnala altresì che per quanto concerne la quarta tratta è condivisa la scelta di aver tenuto conto delle caratteristiche della tratta a monte per la definizione dello SRA. Per contro, la limitata estensione della stessa come pure le caratteristiche della situazione a valle non vanno considerate.	La considerazione particolare per la tratta n. 4 verrà così modificata: <i>Tale tratta si trova in corrispondenza della confluenza del riale San Martino. Anche se a questa tratta corrisponderebbe un fattore di correzione di 1.5, gli spazi riservati alle acque sono stati determinati in considerazione della tratta a monte.</i>	Il Municipio accoglie la richiesta.
Riale affluente alla Roggia dei Mulini (TI003049006)		
Il DT segnala che la tratta n. 9 ha una larghezza media dell'alveo di 1.5 metri per un corridoio risultante di 11 metri.	Si integrerà la modificata segnalata nella tabella descrittiva.	Il Municipio dà seguito alla richiesta.
Il DT segnala inoltre che a monte della nona tratta ne sono presenti altre. Queste vanno integrate nella documentazione.	Sarà eseguita una verifica delle canalizzazioni esistenti in quell'area e se presenti, queste verranno integrate nella variante.	Il Municipio dà seguito alla verifica richiesta e si rende disponibile alla condivisione dei documenti nei quali figurano le canalizzazioni.

Considerazioni DT	Considerazioni Municipio	Decisione del Municipio
Riale S: Martino (TI003049005)		
<p>La tratta a valle della n. 10, attualmente intubata, ha un potenziale di rimessa a cielo aperto. Per questi motivi è necessario definire lo spazio riservato ai corsi d'acqua sino alla confluenza della Roggia dei Mulini.</p>	<p>Si procederà all'integrazione della summenzionata tratta nella variante di PR. Lo SRA sarà definito in considerazione della tratta a monte e perciò sarà definito un corridoio di 11 metri.</p> <p>Questa modifica causerà uno slittamento nella numerazione delle tratte.</p>	<p>Il Municipio dà seguito a questa richiesta.</p>
<p>Il DT osserva inoltre che lo spazio riservato alle acque, definito negli elaborati grafici per la tratta n. 14, non è riportato nella tabella.</p>	<p>Si prende atto dell'osservazione e si completerà la tabella.</p>	<p>-</p>
Riale affluente alla Bolla di San Martino		
<p>Il DT segnala la necessità di definire lo spazio riservato ai corsi d'acqua anche per questo riale e, in particolare, al mappale 482.</p>	<p>Parte del riale segnalato scorre in zona forestale. Come riportato nell'OPAc a cifra 5 per i riali che si trovano in foresta è possibile rinunciare alla definizione dello spazio riservato alle acque. Si ritiene pertanto non necessaria la sua definizione.</p> <p>Per quanto riguarda il mappale 482, la rete idrica federale usata non riporta questo riale (geoadmin.ch). Per tali ragioni si è ritenuto non necessaria la determinazione dello spazio riservato alle acque.</p> <p>Stando alle linee guida cantonali, non essendo il riale iscritto nella rete idrica federale, non occorre determinarne lo SRA.</p> <p>La verifica se il riale è inserito nella rete idrica Cantonale non è possibile essendo che la banca dati non è di dominio pubblico. Occorre organizzare un confronto con il DT per discutere di questa incongruenza.</p>	<p>Il Municipio dà seguito al confronto tra Planidea e DT.</p>

Considerazioni DT	Considerazioni Municipio	Decisione del Municipio
Riale T1003049007		
<p>Lo studio specialistico non tiene conto di questo corso d'acqua che, dal rilievo federale, comporta una tratta intubata che si estende sino in località Rovello (Comune di Savosa). Per la successiva fase di adozione ed approvazione, si chiede di considerarlo nella definizione dello spazio riservato ai corsi d'acqua.</p>	<p>Sarà eseguita una verifica delle canalizzazioni esistenti in quell'area e se presenti, queste verranno integrate nella variante.</p>	<p>Il Municipio dà seguito alla verifica richiesta e si rende disponibile alla condivisione dei documenti nei quali figurano le canalizzazioni.</p>
Pericoli naturali (alluvionamento)		
<p>Il DT ricorda che allo stato attuale delle conoscenze, il territorio del Comune di Vezia è interessato unicamente dai pericoli alluvionali del fiume Vedeggio, il cui piano delle zone di pericolo è stato adottato dal CdS in data 19.06.2019.</p> <p>La valutazione e definizione del piano delle zone di pericolo per i corsi d'acqua del Comune non è ancora avvenuta e verrà avviata non appena possibile dal competente Servizio cantonale.</p>	<p>Si prende atto dell'informazione trasmessa dal DT.</p>	<p>-</p>
<p>Nel frattempo si consiglia di riprendere le zone di pericolo adottate dal CdS (alluvionamento) o, quantomeno, gli articoli di riferimento delle Linee guida cantonali del Regolamento edilizio.</p>	<p>Si prende atto dell'informazione trasmessa dal DT.</p> <p>Non appena si disporrà dei dati relativi alle zone di pericolo di alluvionamento, si procederà con una verifica per constatare se le stesse hanno influenze sul presente incarto (SRA) e si apporteranno le opportune modifiche agli spazi di protezione. In ogni caso, la procedura di ripresa a PR dei contenuti del PZP e relativa normativa avverrà in sede di adeguamento del PR alla LST.</p>	<p>Si segnala che il Municipio ha intrapreso l'adeguamento del PR alla LST e in questa procedura terrà conto delle zone di pericolo adottate dal CdS e della relativa normativa in base alle Linee guida dipartimentali. Qualora le infor-</p>

Considerazioni DT	Considerazioni Municipio	Decisione del Municipio
Norme d'attuazione		
<p>La proposta di articolo normativo allestito a partire dalla formulazione contenuta nella Linea guida cantonale sul Regolamento edilizio (v. art. 46 - zona di protezione delle acque di superficie) è di principio corretta.</p> <p>Vi è solo un aspetto che si chiede di valutare ed è quello legato all'opportunità di fornire o meno nel PR l'indicazione su come considerare eventuali distanze da mantenere verso quei corsi d'acqua permanenti o temporanei per i quali non è ritenuto necessario definire lo spazio riservato alle acque (artt. 41 a cpv. 5 e 41 b cpv. 4 OPAC). Vi chiediamo di trattare la questione nel Rapporto di pianificazione: a livello normativo suggeriamo di definire una distanza minima, al fine di garantire un sufficiente distacco di eventuali costruzioni o impianti conformi alla zona forestale o agricola.</p>	<p>La definizione degli spazi riservati alle acque è conforme all'OPAC artt. 41 a cpv. 5 e 41 b cpv. 4 OPAC. Rispettivamente indicano che per i corsi d'acqua e per le acque stagnanti se non vi sono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se questi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura; b. sono messe in galleria; c. sono artificiali; oppure d. sono molto piccole. <p>Si ritiene che la richiesta di precisazione della norma sia eccessiva e non necessaria ai sensi dell'OPAC.</p>	<p>mazioni relative alle zone di pericolo adottate avessero influenze sulla determinazione dello spazio riservato alle acque di superficie, se ne terrà conto in questa sede, adeguando gli SRA.</p> <p>Il Municipio non dà seguito alla richiesta.</p>

ALLEGATO 3

PRESA DI POSIZIONE MUNICIPALE SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA POPOLAZIONE

Planidea SA, agosto 2020



PIANO REGOLATORE

Comune di
VEZIA

VARIANTE PR

Spazio riservato alle acque

Presenza di posizione Municipale sull'osservazioni presentate dalla popolazione

Agosto 2020

PLANIDEA SA | URBANISTICA | AMBIENTE | SPAZIO PUBBLICO

Via Campagna 22, CH-6952 Canobbio
+41 (0)91 220 28 20, info@planidea.ch, www.planidea.ch

PLAN

IDEA

Considerazioni generali

La variante di PR relativa alla definizione dello spazio riservato alle acque per i riali di Vezia è stata sottoposta alla consultazione pubblica dal 10 giugno al 10 luglio 2020. Di seguito si sintetizza il contenuto dell'unica osservazione pervenuta, in particolare per quanto attiene alle richieste di adeguamenti degli atti di variante. Al contempo, il presente documento contiene anche le considerazioni di Planidea relative alle richieste formulate dalla popolazione.

Sintesi delle osservazioni della popolazione e relative decisioni municipali

(in corsivo sono riportate le testuali osservazioni pervenute)

Considerazioni DT	Considerazioni Municipio	Decisione del Municipio
1) Privato - Osservazione del 10 luglio 2020.		
<p><i>L'arretramento da un tracciato intubato definito a titolo meramente indicativo determina un intollerabile margine di incertezza, che ostacola gravemente la progettazione dell'utilizzazione del fondo.</i></p> <p><i>L'estensione delle restrizioni della proprietà poste a carico di un fondo va concretamente determinata già in sede di pianificazione dell'utilizzazione e non può essere lasciata ad ulteriori decisioni dell'autorità esecutiva, attribuendo carattere meramente indicativo ai parametri che determinano il vincolo.</i></p>	<p>Il margine di incertezza è dovuto al fatto che non si conoscono con esattezza tracciato e profondità del riale intubato. Detto ciò, la necessità di definizione di uno spazio tecnico è motivata nelle linee guida del DT ed è la prassi con la quale la Sezione dello sviluppo territoriale definisce lo SRA di questo tipo di corsi d'acqua. Dalle linee guida si evince che l'interesse preponderante per definire perlomeno uno spazio tecnico dove non è possibile rimettere a cielo aperto un corso d'acqua è dato dalla necessità di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del tubo, per ragioni di sicurezza idraulica, che di per sé è una eminente ragione di interesse pubblico, in particolare in una situazione di sempre maggiore frequenza di forti piogge. Le linee guida servono per dare ai Comuni e ai pianificatori uno strumento a livello cantonale per una definizione uniforme dello SRA.</p> <p>Quindi, nell'impossibilità di essere più precisi, perché non sarebbe proporzionato indagare a tappeto i riali intubati, e nella necessità di</p>	<p>Mantenere la proposta pianificatoria come presentata dal Municipio.</p>

Considerazioni DT	Considerazioni Municipio	Decisione del Municipio
<i>Soltanto un'esauriente conoscenza della situazione di fatto permette invero di rispettare le esigenze dall'art. 3 OPT in tema di ponderazione degli interessi.</i>	garantire a priori una adeguata sicurezza idraulica, si ritiene utile e necessario seguire la prassi indicata dalle linee guida.	
<i>Il terzo capoverso della norma prevede la possibilità di spostare il tracciato [...] che appare, anche se opportuna, insufficiente, poiché non risponde compiutamente al principio di proporzionalità.</i>	La ponderazione degli interessi è possibile anche nell'incertezza, basta tenerne adeguatamente conto. In questo senso, l'interesse della protezione delle acque e la sicurezza del territorio sono valutati con maggior peso rispetto all'edificazione del singolo mappale. E proprio l'insicurezza è un elemento di ponderazione a favore del mantenimento del vincolo di distanza tecnica di arretramento.	Mantenere la proposta pianificatoria come presentata dal Municipio.
<i>In casi di questa natura, occorre in effetti permettere anche l'edificazione dello spazio sovrastante il tubo o la galleria a condizione che risultino assicurate le esigenze idrologiche del corso d'acqua, la manutenzione, l'ispezione e l'eventuale rifacimento del condotto. Se queste condizioni sono soddisfatte, non è in effetti dato di vedere quali esigenze tecniche potrebbero ancora giustificare un ulteriore arretramento dal tubo o dalla galleria.</i>	La legge federale sulla protezione delle acque all'articolo 38 esplicita che i corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria. In caso di interventi dove scorre un riale intubato, occorre ripristinare lo scorrimento a cielo aperto. A determinate condizioni, può essere spostato. Quindi non vi è una questione di proporzionalità da giudicare. Qualora la riapertura nel riale non fosse possibile, entra in gioco l'arretramento tecnico per le tratte intubate, in virtù di esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria (Linee Guida cantonali, 2015). In nessun caso si può invece costruirci sopra.	Mantenere la proposta pianificatoria come presentata dal Municipio.
<i>La variante di PR va rielaborata, approfondendo gli accertamenti di fatto necessari alla ponderazione degli interessi contrapposti ed estendendo nei termini appena indicati la possibilità di deroga prevista dal testo di legge posto in consultazione.</i>	Dato che l'interesse pubblico alla sicurezza idraulica è preminente e che sopra i riali intubati è vietato edificare, la variante non può essere rielaborata nel senso richiesto dal cittadino. Si propone tuttavia di apportare una modifica del capoverso 3 della normativa, riprendendo il testo che il Dipartimento del territorio ha di	Il Municipio non accoglie la richiesta del privato. Il Municipio accoglie positivamente la formulazione del capoverso 3 della normativa così come di

Considerazioni DT**Considerazioni Municipio****Decisione del Municipio**

recente chiesto ad un altro comune di adottare:

3. *Per i tratti di corsi d'acqua intubati, conosciuti o sconosciuti, è definito un arretramento tecnico di almeno 3.0 metri. All'interno dello spazio tecnico è vietata la costruzione di nuovi edifici e manufatti. L'onere di verifica del tracciato intubato è a carico del proprietario del fondo. Lo spostamento delle tratte intubate è possibile unicamente nell'impossibilità di rimessa a cielo aperto, previa verifica della sicurezza idraulica e con il consenso dell'Autorità cantonale. I fondi attraversati o lambiti da corsi d'acqua intubati o in galleria, lungo i quali non è definito uno spazio riservato alle acque, sono gravati dall'onere di garanzia del deflusso idraulico. Gli interventi che interessano questi fondi possono essere autorizzati soltanto nella misura in cui non pregiudicano il deflusso idraulico.*

recente suggerito dal Dipartimento del territorio ad altro Comune.